

CALENDARIO A.a 2020-2021 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

A cura della Dott.ssa Maria Toscano,
Psicologa dello sviluppo, educazione e benessere.

A partire da Sabato 23 Gennaio 2020 sarà attivo lo Sportello di Ascolto.

ORARIO DI RICEVIMENTO : ogni sabato dalle 9.00 alle 13.00 in presenza.

Sede dello Sportello: Scuola Carlo Levi

Lo sportello è rivolto a tutti gli alunni, i genitori e i docenti del Comprensivo.



OBIETTIVI DELLO SPORTELLO

Prevenire il disagio e lo stress correlato al COVID-19.

Promuovere il benessere a scuola.

Supportare la gestione delle classi e i rapporti tra gli alunni.

Favorire i rapporti scuola-famiglia.

Per INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Referente Prof.ssa Marcella Giancotti.

Contatti Psicologa: mariatoscanopsi@libero.it

Per accedere ai colloqui è necessario avere il consenso informato dei genitori.

**CONSENSO INFORMATO PER MINORENNI IN
AMBITO SCOLASTICO**

a cura della Dott.ssa MARIA TOSCANO,

Psicologa dello sviluppo, educazione e benessere.

Psicologa scolastica.

Esercente responsabilità genitoriale (padre) oppure tutore

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Residente in	
Indirizzo	
C.F.	
Mobile	
E-mail	

Esercente responsabilità genitoriale (madre)

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Residente in	
Indirizzo	
C.F.	
Mobile	
E-mail	

Il Sig. _____ e la Sig.ra _____ sono informati sui seguenti punti in merito al trattamento sanitario _____ nei confronti del figlio _____ C.F.: _____ da parte della Dott.ssa MARIA TOSCANO Psicologa, iscrizione Albo professionale degli Psicologi della Calabria n. 1474

La consulenza psicologia prestata dal professionista sanitario è finalizzata al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale;

1. lo strumento principale di intervento sarà il colloquio.
2. potranno essere usati strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione.
3. il professionista sanitario è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
4. il professionista sanitario si ispira ai principi sanciti dagli artt. 1 e 3 della L. 219/17 in tema di consenso informato;

oppure per le prestazioni erogate a distanza:

7.1 la prestazione psicologica verrà erogata a distanza attraverso lo strumento _____(indicare se telefono, Skype, Zoom ecc.);

7.2 Il professionista sanitario si impegna a fornire la strumentazione adeguata e affidabile e di utilizzare tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, in conformità alla normativa di settore.

7.3 Durante la prestazione a distanza, il professionista si impegna a situarsi in spazi riservati in cui non sono presenti soggetti terzi e a disattivare qualsiasi altra funzione della strumentazione in uso al fine di evitare interferenze e/o interruzioni della prestazione. Medesimo impegno per conto della persona minorenni da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Il professionista e chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela si impegnano a garantire il miglior segnale telefonico/migliore connessione internet.

5. Il professionista sanitario può valutare ed eventualmente proporre l'interruzione del rapporto quando constata che non vi sia alcun beneficio dall'intervento e non è ragionevolmente prevedibile che ve ne saranno dal proseguimento dello stesso. Se richiesto può fornire le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Gli esercenti della responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti dai seguenti articoli del Codice Deontologico degli psicologi

Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Il Sig. _____ e la Sig.ra _____ o il tutore
Sig./Sig.ra _____, dopo aver ricevuto e compreso le informazioni, presta/prestano
il consenso informato sanitario al trattamento psicologico nei confronti di

Luogo e data

Firma esercenti responsabilità genitoriale

Sig./Sig.ra _____

Sig./Sig.ra _____